

Cass. pen. Sez. III, (ud. 08-11-2007) 14-12-2007, n. 46657

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. GENTILE Mario - Consigliere

Dott. MARMO Margherita - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.L., n. in (OMISSIS);

Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;

Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Udito l'avv. CACCIAMO Filippo di Milano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

La Corte osserva:

Svolgimento del processo

1. L.L., nato in (OMISSIS), impugnava, con atto del 30.4.2007, l'ordinanza pronunciata in data 16.4.2007 dal G.i.p. del Tribunale di Milano che applicava la misura cautelare della custodia in carcere in relazione: a) al delitto p. e p. dall'art. 416 c.p., commi 1 e 5, contestato anche ad altri - e segnatamente a N.Z., N.M., L.L., N.K., L. V., N.G., G.G., P.F., L. F., N.S., M.A., M.N., T. A. - per essersi associati tra loro e con altre persone allo stato non identificate, allo scopo di procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di un numero indeterminato di donne, generalmente dell'Est europeo, appositamente reclutate per destinarle alla prostituzione, per indurle a prostituirsi e per favorirne e sfruttarne la prostituzione, nonchè di favorirne l'illegale permanenza nel territorio dello Stato anche attraverso l'organizzazione ad hoc di matrimoni fittizi con cittadini italiani finalizzati ad far ottenere alle stesse il permesso di soggiorno. In particolare L.L. ed altri avevano il

ruolo di fiduciari dei capi dell'associazione ( N.Z. e N.M.), nonchè sfruttatori in proprio, gestori e controllori dell'attività di prostituzione delle donne introdotte nel territorio dello Stato e reclutate dall'associazione, accompagnatori delle donne sfruttate dai luoghi di dimora e di esercizio dell'attività di prostituzione;

addetti al controllo delle medesime nel corso dell'esercizio dell'attività di prostituzione per conto dell'associazione; b) del delitto p. e p. dall'art. 110 c.p. e L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 1, n. 4), n. 6), n. 7), n. 8), e art. 4, n. 1) e 7), per aver reclutato ed indotto alla prostituzione, agendo in concorso fra loro (sopra indicati) e con altre persone allo stato non identificate, operando all'interno dell'organizzazione dedita al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione di cui al capo a), numerose ragazze straniere, delle quali favorivano e sfruttavano la prostituzione; con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza, segnatamente mediante percosse, lesioni, minacce di morte e tenendo segregate in casa le persone offese, e/o con inganno alle medesime, segnatamente dietro la proposta di un lavoro onesto e redditizio in Italia ovvero dietro proposta di un matrimonio o comunque di una convivenza duratura, nonchè ai danni di più persone offese (fatti commessi in Milano ed altrove a partire dal gennaio 2006); c) delitto p. e p. dall'art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 3 e 3 ter, per aver procurato, in concorso fra loro e con altre persone allo stato non identificate, l'ingresso illegale nel territorio dello Stato Italiano, al fine di trarre profitto, di numerose donne dell'Est europeo, tra le quali C. M.L. da destinare alla prostituzione; con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione (commesso in Milano nel gennaio 2006).

2. Con ordinanza del 10-16 maggio 2007 il tribunale di Milano accoglieva il ricorso limitatamente alla terza imputazione (capo c) e rigettava nel resto l'impugnazione.

Osservava il tribunale che l'ordinanza cautelare impugnata risultava essere stata emessa all'esito di una articolata attività investigativa avente ad oggetto un gruppo di soggetti - prevalentemente di origine albanese, ma coinvolgente anche cittadini italiani-dediti a sistematica attività - contestata come svolta in forma associata - di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di donne extracomunitarie (prevalentemente cittadine rumene ed albanesi) nonchè di sfruttamento della prostituzione delle stesse.

Le indagini muovevano dalle denunce autonomamente e separatamente presentate da due donne avviate alla prostituzione, C.M. L. (in data 21.9.2006) e L.N.A. (in data 6.10.2006).

Le dettagliate denunce delle donne - con riferimento ai soggetti coi quali erano state in contatto, con riguardo agli appartamenti ove erano state alloggiate e ai luoghi ove esercitavano la prostituzione, in merito alle persone che ne controllavano i movimenti durante il meretricio e alle quali consegnavano i loro guadagni, con riferimento alle violenze fisiche e sessuali che erano costrette a subire - apparivano immediatamente agli inquirenti come relative allo stesso gruppo criminale, costituendo quindi lo spunto per l'ulteriore sviluppo investigativo.

In particolare, le due donne riconoscevano i luoghi del meretricio nonchè gli appartamenti in cui erano state alloggiate; dall'incrocio dei controlli di polizia giudiziaria ed amministrativa di alcuni soggetti emergevano, oltre a stabili rapporti di frequentazione tra gli indagati, alcune utenze telefoniche che venivano sottoposte ad intercettazione.

Questa attività consentiva di individuare non solo gli indagati ma anche molte donne che esercitavano il meretricio (indicate nel capo dell'incolpazione cautelare), venendo in tale loro attività favorite e sfruttate dagli indagati; le intercettazioni confermavano l'esistenza di un notevole

numero di soggetti tra loro in contatto e sistematicamente dediti all'attività di sfruttamento della prostituzione e di immigrazione clandestina.

Le indagini portavano quindi all'identificazione progressiva di soggetti, che venivano posti altresì sotto osservazione dalla P.G., che ampliava e meglio dettagliava le modalità operative del gruppo, evidenziando che in numerosi casi venivano organizzati, avvalendosi della disponibilità di cittadini italiani, matrimoni di comodo volti a regolarizzare la posizione amministrativa di alcune prostitute. Le intercettazioni delineavano la rete di contatti tra i soggetti stabilmente dediti all'attività di sfruttamento della prostituzione.

Tali dati indiziari si arricchivano altresì dalle individuazioni fotografiche effettuate da C.M.L. e L.N. A. che completavano il quadro indiziario, consentendo una piena identificazione dei soggetti già individuati per telefono e tramite i servizi di osservazione.

Rilevava il tribunale, evidenziando il tenore di specifiche conversazioni telefoniche, che gli indagati avevano dato vita ad un vero e proprio sodalizio criminale stabilmente dedito allo sfruttamento della prostituzione di numerose donne. Gli indagati si prestavano infatti reciproca assistenza sia nel controllare le prostitute affidate agli altri sodali sia nel controllare il territorio dalle ingerenze di altri gruppi criminali, dediti allo stesso tipo di attività delittuosa.

Passando alla posizione del ricorrente, il tribunale riteneva sussistenti gravi indizi con riferimento all'inserimento nella compagine associativa ed al reato fine di sfruttamento della prostituzione, nonché le esigenze cautelari, connesse al pericolo di reiterazione del reato, di fuga e di inquinamento probatorio, di intensità tali da poter essere adeguatamente salvaguardate con la sola misura cautelare di maggior rigore.

3. Avverso questa ordinanza L.L. propone ricorso per cassazione con un unico motivo contestando in particolare la sussistenza degli indizi gravi della esistenza dell'associazione per delinquere, delineando gli elementi indicati dal G.i.p. al più un'attività illecita di natura concorsuale; d'altra parte nessun elemento indiziario emergeva della coscienza e volontà dell'indagato di far parte del descritto sodalizio criminale. Quanto al delitto di sfruttamento della prostituzione come contestato nel capo b), si evidenziava che le aggravanti contestate non erano riferibili a L. L.. Lo stesso, infatti, era stato indicato dalle denunciati C. e L. come fratello di N.Z., ma in alcun modo le stesse avevano riferito all'indagato condotte violente.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Va innanzi tutto rilevato che non è censurata l'affermazione del tribunale secondo cui infondata era l'eccezione difensiva relativa alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, in ragione dell'assorbente considerazione che le modalità esecutive dell'attività captativa nel caso di specie non integravano un'ipotesi di ricorso ad impianti esterni alla Procura per l'esecuzione delle autorizzate attività di intercettazione. In particolare il tribunale rilevava che dai decreti esecutivi emessi a seguito dell'autorizzazione alle intercettazioni emergeva che il P.M. aveva disposto che le operazioni di intercettazione fossero effettuate con gli impianti della Procura e che solo il mero ascolto remoto delle conversazioni era autorizzato presso la Questura di Milano.

3. Quanto alle censure mosse dal ricorrente deve considerarsi che con motivazione sufficiente e non contraddittoria il Tribunale ha ritenuto che a L.L. siano riferibili, nel senso indicato e richiesto dall'art. 273 c.p.p., entrambi i delitti contestati sub capi a) e b) dell'incolpazione cautelare.

3.1. Quanto al reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione come contestato nel capo a), ha ritenuto il tribunale che le conversazioni intercettate entemente valgono a riferire all'indagato il delitto di cui alla contestazione cautelare.

L.L. risulta in primo luogo avere un ruolo attivo nello sfruttamento della prostituzione di B.R. e G.L..

In particolare, da un lato, servizi di osservazione, controllo, pedinamento avevano consentito di verificare l'attività di controllo della zona, in cui " L." si prostituiva, direttamente svolta dall'indagato; dall'altro le intercettazioni descrivevano compiutamente questa attività, mostrando l'indagato costantemente intento a monitorare gli interventi delle forze dell'ordine nelle zone in cui le donne si prostituivano, a ritirare dalle donne il denaro, ad occuparsi di accompagnarle o prelevarle dal luogo prescelto per il meretricio.

D'altra parte il tribunale non manca di rilevare che, se le denunce della C. e della L. mostravano la violenta costrizione con cui le stesse erano costrette al meretricio e a consegnare la maggior parte dei loro guadagni agli sfruttatori, dalle conversazioni intercettate, riguardanti il ricorrente, era emerso che quest'ultimo coadiuvava i coindagati anche nella gestione delle prostitute agli stessi direttamente affidate, fornendo pertanto un contributo morale e materiale all'attività di sfruttamento della prostituzione di molte altre donne. Pertanto il contesto di violenza e sopraffazione descritto dalle denunciante risultava confermato dai controlli effettuati che avevano mostrato una risalente frequentazione tra gli indagati, tra i quali il ricorrente che controllava le ragazze finanche negli appartamenti dove erano alloggiate, sicchè correttamente ha ritenuto il tribunale che deve ritenersi addebitabile a L.L. il delitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione come contestato nel capo b) dell'incolpazione cautelare.

3.2. Quanto all'esistenza dell'associazione per delinquere, di cui al capo a) dell'incolpazione cautelare, il tribunale ha rilevato che l'attività investigativa svolta ha mostrato l'esistenza e il concreto operare di un articolato sodalizio criminoso promosso e costituito al fine di realizzare una serie indeterminata di reati in materia di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Segnatamente questa Corte (Cass., sez. 1, 11 dicembre 2002, Ugbo) ha affermato in proposito che è possibile il concorso tra il reato di associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia di prostituzione ed il reato di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, n. 7, configurabile a carico di "chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni"; e ciò non solo e non tanto perchè l'associazione per delinquere abbia come reati-fine anche reati diversi da quelli attinenti alla prostituzione, ma anche e soprattutto perchè la citata D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 3, n. 7, stando alla sua letterale formulazione non configura un vero e proprio reato associativo, ma presuppone, piuttosto, l'esistenza di una già costituita organizzazione criminosa per quindi individuare come autonome condotte punibili quelle che, in un modo o nell'altro, rechino vantaggio alla medesima organizzazione.

In particolare nella specie - ha osservato il tribunale - la quantità di conversazioni intercettate e la loro lettura complessiva avevano mostrato una continua e reciproca integrazione di informazioni tra correi sia sui "nuovi" arrivi e le partenze, sia sulle modalità di gestione dello sfruttamento, sia sui comportamenti, sia sugli interessi ed i guadagni sicchè le varie attività, per l'associazione, sono apparse reciprocamente funzionali.

Il tribunale ha posto in rilievo che la stabilità della frequenza tra gli indagati, nonché l'uso in comune dei veicoli utilizzati per controllare le prostitute riscontravano le conversazioni intercettate che descrivevano l'operare sincronico tra gli indagati, i quali si prestavano assistenza sia nelle fasi relative al controllo delle prostitute ovvero nell'ipotesi in cui le stesse erano controllate dalle forze dell'ordine, sia nel reagire tutti insieme alle mire espansionistiche di altri gruppi criminali dediti ad attività delittuose dello stesso genere di quelle agli stessi riferibili. Tali capacità operative, l'arrivo continuativo delle ragazze da avviare alla prostituzione anche "riscattandole" da altri gruppi, la stabilità nella struttura funzionale all'ottimizzazione dei profitti, la stabilità e sistematicità dei vincoli, la ripartizione di moli emergevano con evidenza dalle conversazioni intercettate.

Il tribunale ha anche ricordato l'arrivo continuativo delle ragazze da avviare alla prostituzione anche "riscattandole" da altri gruppi, la stabilità nella struttura funzionale all'ottimizzazione dei profitti, la stabilità e sistematicità dei vincoli, la ripartizione di moli sono elementi che emergono con evidenza dalle conversazioni intercettate.

Ed invero - ha osservato il tribunale - i colloqui captati (oltre che il contenuto delle denunce di C.M.L. e L. N.A.) evidenziavano che ai vertici del sodalizio vi erano N.M. e N.Z. ai quali tutti gli altri coindagati facevano riferimento per tutte le problematiche relative alla gestione delle prostitute ovvero alle modalità di reazione alle ingerenze esterne, essendo i predetti percepiti, sia all'interno che all'esterno del gruppo, come i "capi".

D'altra parte, al loro fianco stabilmente operavano numerosi altri soggetti, dei quali le conversazioni intercettate evidenziavano i ruoli interscambiabili (nel "badare alle loro ragazze" ma anche a quelle di altri sodali, coadiuvando nell'attività di controllo delle prostitute come del territorio), descrivendo la stabile e generica loro disponibilità in favore del gruppo in ragione delle eventuali necessità dell'organizzazione, immediatamente illustrativa del vincolo associativo che li legava.

Al contesto associativo così delineato appare assolutamente intraneo l'indagato.

Infatti - osserva ancora il tribunale - dall'attività investigativa fino a quel momento svolta aveva mostrato che L.L. si informava e partecipava dell'attività delle prostitute "affidate" alla cura di altri sodali; discute con gli stessi della presenza di "estranei" nei luoghi di prostituzione delle "loro ragazze"; riferiva puntualmente a N.Z. (capo del sodalizio) di controlli di polizia o di altre faccende legate allo sfruttamento della prostituzione, ivi compresa la ripartizione degli utili; prontamente interveniva a difendere gli interessi del sodalizio in occasione di tentativi espansionistici di altri gruppi criminali. D'altra parte, L.L. interveniva direttamente nelle modalità di ripartizione di nuove ragazze che il sodalizio intendeva "acquisire", in tal modo mostrando la piena consapevolezza e volontà di partecipare al sodalizio.

In sostanza il tribunale ha sviluppato una motivazione puntuale e dettagliata in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi alle imputazioni allo stato ascritte al ricorrente; motivazione che quindi si sottrae alle censure mosse con il ricorso.

4. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore competente perchè provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2007

## MASSIMA

È ammissibile il concorso tra il delitto di associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia di prostituzione ed il reato di cui all'art. 3, n. 7, della legge n. 75 del 1958, consistente nel fatto di "chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni", emergendo, dalla letterale formulazione di detta norma, che essa non configura un vero e proprio reato associativo ma presuppone, piuttosto, l'esistenza di una già costituita organizzazione criminosa in tal modo individuandosi come autonome condotte punibili quelle che, in un modo o nell'altro, rechino ad essa vantaggio.